

Corte di Cassazione: Ordinanza n. 8176 del 24.03.2021- Indizi di antieconomicità nelle transazioni infragruppo nazionali

Il caso

- Una società in accomandita semplice nei primi mesi del 2003 aveva acquistato da una società a responsabilità limitata, composta dagli stessi soci, prodotti ad un prezzo superiore a quello di mercato, rivendendoli successivamente ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, realizzando così un margine negativo.
- L'Agenzia delle Entrate notificava alla Sas ed ai soci un avviso di accertamento sostenendo che tale cessione «infragruppo» configurasse una condotta antieconomica tale da giustificare un accertamento analitico – induttivo ex. art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973.
- Trattandosi di una fattispecie di «transfer pricing interno», è esclusa l'applicabilità della disciplina in materia di *transfer pricing* prevista dall'articolo 110, comma 7, TUIR.
- Le transazioni infragruppo tra società residenti nel territorio dello Stato ad un prezzo differente dal valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR non sono di per sé indice di una condotta elusiva, ma possono rappresentare un ulteriore elemento di valutazione della condotta antieconomica.
- L'operazione che si pone al di fuori dei prezzi di mercato costituisce una possibile anomalia e può giustificare, in assenza di elementi contrari, l'accertamento analitico-induttivo – con onere per il contribuente di dimostrare che essa non sussiste.
- La valutazione dell'antieconomicità deve tuttavia tenere conto dell'interesse collettivo del gruppo.